



Dividendi e *capital gains* per le persone fisiche nella riforma tributaria

Schema di decreto legislativo e D.L. 269/2003

di Giuseppe Rebecca

Dottore commercialista in Vicenza – Partner Synergia Consulting Group

Il Consiglio dei Ministri ha fretta di introdurre la riforma del TUIR, ancorchè per stralci.

Dopo il fugace e sostanzialmente inutile esperimento del forum (forse non del tutto apprezzato e comunque non utilizzato dagli addetti ai lavori esterni all'amministrazione finanziaria), il Ministero ha predisposto un testo di riforma, testo approvato dal Consiglio dei Ministri di Venerdì 12 settembre 2003.

Ora il tutto passa, per il parere, alle Commissioni Finanze e Bilancio di Camera e Senato. Nelle more, così come è accaduto lo scorso anno per la fattispecie svalutazione delle partecipazioni, il Governo è ora intervenuto con il D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. del 2/10/03), relativamente alla distribuzione dei dividendi e delle riserve.

Non si sa se questo stralcio, importante, di riforma potrà approdare, come auspica il Governo, in un testo approvato con valenza 1/1/2004.

Fin d'ora qualche osservazione, in generale:

1) la normativa, sempre entro i limiti della delega, ben può ancora cambiare;

2) la normativa transitoria non convince, soprattutto per quell'abolizione *tout court* del regime dei canestri;

3) clausola di salvaguardia: nulla è detto circa il principio, più volte indicato nella legge delega, secondo il quale con la riforma nessuno pagherà più di prima. Si dovranno fare i conti anche in questa prospettiva, anche se, ad oggi, stranamen-

te, a dire il vero, nulla è stato ancora previsto;

4) tecnica legislativa. Non si capisce perché si voglia procedere per moduli, creando una confusione non indifferente, confusione che è aumentata con il cambio del numero solo di parte degli articoli del TUIR. A nostro avviso i numeri degli articoli del TUIR dovrebbero restare gli stessi di prima, con l'aggiunta, se del caso, di bis, ter, ecc., così come è stato fatto con la riforma del codice civile relativamente alle società; aver cambiato i numeri non è un vantaggio, come si afferma nella relazione di accompagnamento, ma a nostro avviso una confusione in più;

5) l'entrata in vigore. Non si ravvisa alcuna motivazione logica per affrettare l'entrata in vigore della riforma. Il mondo imprenditoriale non lo richiede e non dovrebbe comunque derivarne un maggior gettito.

Parrebbe quindi opportuno, ed auspichiamo che alla fine così si faccia, che la norma avesse decorrenza 1/1/2005, assieme a tutto il resto. Se è approvata prima, meglio, ci sarà tempo per i necessari approfondimenti, per tutti.

In questo articolo esaminiamo il trattamento riservato ai dividendi e ai *capital gains*, anche dopo il D.L. 269/2003.

Dividendi

Abbiamo trattato del tema dei dividendi in un precedente articolo (1). Ne richiamiamo qualche stralcio,

(1) "Dividendi e riserve. Distribuzione a persone fisiche: effetti con la riforma" (Il Fisco, n. 23/2003, p. 3599).

rettificato in base alle novità ora previste.

Situazione post riforma

Il sistema impositivo dei dividendi cambia totalmente, con la riforma; sotto l'aspetto tributario, i soggetti società e soci sono assolutamente distinti, e in modo distinto sono trattati.

L'aliquota prevista per l'IRE (che sostituisce l'IRPEG) è del 33% e il socio persona fisica dovrà dichiarare l'intero dividendo e pagare l'IRE (che sostituisce l'IRPEF), con aliquota del 23% o del 33%, oltre i 100.000 euro. Fino all'entrata in vigore dell'IRE, che a questo punto sarà differita, applicazione della vecchia IRPEF con la sua progressività. Certo che così viene a crearsi una situazione ben strana, con delega applicata solo in parte, e con una situazione mista di assai dubbia legittimità.

Base imponibile diversa, che tiene conto della legge delega, e imposte vecchie, che non tengono conto della legge delega. Difficile conciliare una situazione di questo tipo.

Per quanto concerne la quota di reddito da considerare, la legge delega ha lasciato la determinazione al legislatore delegato. Ora il Governo ha previsto di tassare il dividendo nella misura del 40 per cento.

In caso di partecipazione non qualificata invece, imposta sostitutiva del 12,50%, sempre.

Sarà possibile, con la riforma tributaria, anche la tassazione per trasparenza, in certi casi, fattispecie che qui non viene esaminata.

Post riforma

Partecipazioni	Imposta
Non qualificate	12,50% a titolo di imposta sostitutiva, sempre
Qualificate	IRE 23% o 33% sul 40% del dividendo Nessun riconoscimento di crediti di imposta 2004: IRPEF sul 40% del dividendo

Si ricorda che, come indicato nella relazione tecnica predisposta per la legge delega, con una percentuale di imposizione del 40%, l'amministrazione finanziaria stima un maggiore introito per

l'erario di circa 372 milioni di euro (punto 3.3 della relazione tecnica) (2).

Per le partecipazioni non qualificate, l'aumento di gettito per l'erario è stato stimato sui 94 milioni di euro (punto 3.5.2).

L'articolo 47 comma 1 dello schema di D.Lgs. prevede poi che si presumono distribuiti prioritariamente utili e riserve diverse dai sovrapprezzi e rimborsi finanziamenti in conto capitale. Disposizione inserita a sorpresa (ma ci sta, nella delega?) che ci auguriamo possa essere rivista in sede di provvedimento definitivo.

Le novità del D.L. 269/2003

Il Governo è intervenuto, in materia di dividendi, con il D.L. del 30 settembre 2003 n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", provvedimento entrato in vigore il 2 Ottobre 2003.

Con l'articolo 40 "Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta" si è intervenuti sulla materia.

La titolazione è fuorviante; distribuire dividendi e riserve ante riforma tributaria non è elusivo, non può essere elusivo.

È (era) una libera opportunità che le società avevano. La norma attuale consente di considerare i crediti di imposta, i cosiddetti canestri. E' benvero che con la riforma i canestri spariranno del tutto, in mancanza, pare di capire, di una norma transitoria che riconsideri in qualche modo i canestri stessi, ma con ciò non può ritenersi certamente elusivo quello che rientra nel legittimo comportamento della società.

Quello che non convince, e lo si è già indicato nelle premesse, è il passaggio *tout court* dal regime dei canestri ad un regime completamente diverso, annullando tutti i canestri. E' la mancanza di una norma transitoria, da molti sollecitata, che ci lascia incerti.

Ma tant'è, abbiamo la norma. Queste in sintesi le novità:

- distribuzione di riserve deliberate dopo il 30 settembre 2003 ed effettuate entro il 31/12/2003, credito di imposta limitato (canestro B) nella misura del 51,51%;
- agli acconti di utili compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito;
- stesso trattamento per la distribuzione di dividendi deliberata *ante* 30 settembre 2003, ove *post* 1 settembre 2003 fosse stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio.

Qualche osservazione di primo momento:

- credito di imposta del 51,51%.

La misura è quella che corrisponde all'aliquota

(2) Pubblicata in appendice de "La riforma del sistema fiscale" Synergia Consulting Group, Il Sole 24 ore, 2002.

il fisco

IRPEG del 34%, aliquota che sarà applicata per la prima volta per i redditi prodotti nel corso del 2003. Il credito di imposta avrebbe invece dovuto restare invariato, essendo relativo a imposte già pagate con l'aliquota del 36% o addirittura del 37%. Ma si tratta di una questione senza alcun interesse, tenuto conto che i canestri sono destinati, salvo norme transitorie a questo punto poco probabili, a scomparire.

- *canestro limitato (canestro B)* (3)

Canestro B significa, in estrema sintesi, possibilità di utilizzarlo solo per l'abbattimento delle imposte dovute sul dividendo stesso; eventuali eccedenze non possono essere riportate a nuovo né rimborsate.

Si tratta di una evidente penalizzazione, nel caso di distribuzione di riserve. Si è dell'avviso

(2) Per un esame delle problematiche legate al canestro B, vedasi nostro articolo "Canestro B - Credito di imposta limitato", in *Il Fisco* n. 47/2001 p. 14960.

che, ove ci possano essere dei soggetti interessati, potrà essere eccepita l'incostituzionalità della norma, per violazione del principio di eguaglianza. Il credito di imposta è un diritto già acquisito dalla società, e ridurlo o modificarlo in corso d'anno potrebbe non essere del tutto legittimo. Sull'argomento, comunque, si aprirà sicuramente una vivace discussione.

Esemplificazioni varie

Può risultare interessante una breve sintetica analisi delle diverse situazioni.

Dapprima si analizza l'onere complessivo a carico di società e soci derivante dalle imposte dirette, IRAP esclusa, nell'ipotesi di integrale distribuzione dell'utile.

Si esamina poi la situazione limitatamente alle riserve, verificando i diversi effetti di una eventuale distribuzione ante o post riforma, distinguendo anche i periodi ante e post D.L. 296/2003.

A) Distribuzione 100% del reddito di società di capitali, a persona fisica, partecipazioni qualificate - carico fiscale complessivo (società e soci)

SCAGLIONI (euro)	OGGI				FUTURO				
	ANTE D.L. 269/03 ¹				FUTURO 2004 ²		FUTURO 2005		
	Aliquote 2003	Tassazione complessiva società (34%) e soci con utilizzo del correlato credito di imposta	Netto per la persona fisica su 100 utili A	Tassazione futura complessiva (dividendi tassati al 40%)	Netto per la persona fisica su 100 di utili realizzati B	Differenza assoluta su 100 di utili realizzati B su A	Tassazione futura complessiva (dividendi tassati)	Netto per la persona fisica su 100 di utili C	Differenza assoluta su 100 di utili realizzati C su A
fino a 15.000	23%	23	39,16	3	60,84	-16,16	39,16	60,84	-16,16
da 15.000 a 29.000	29%	29	40,77	4	59,23	-11,77	39,16	60,84	-10,16
da 29.000 a 32.600	31%	31	41,31	5	58,69	-10,31	39,16	60,84	-8,16
da 32.600 a 70.000	39%	39	43,45	6	56,55	-4,45	39,16	60,84	-0,16
da 70.000 a 100.000	45%	45	45,06	7	54,94	-0,06	39,16	60,84	5,84
oltre 100.000	45%	45	45,06		54,94	-0,06	41,84	58,16	3,16

B) Distribuzione 100% del reddito di società di capitali, a persona fisica, partecipazioni non qualificate¹⁰ - carico fiscale complessivo (società e soci)

fino a 15.000	23%	23		77			45,5	54,5	-22,5
da 15.000 a 29.000	29%	29		71			45,5	54,5	-16,5
da 29.000 a 32.600	31%	31		69			45,5	54,5	-14,5
da 32.600 a 70.000	39%	39		61			45,5	54,5	-6,5
da 70.000 a 100.000	45%	45		55			45,5	54,5	-0,5
oltre 100.000	45%	45		55			45,5	54,5	-0,5

(1) Si considera, ai fini di questa esemplificazione, solo il periodo ante D.L. 269, in quanto il confronto è fatto per periodo intero, e vuole essere solo indicativo della variazione causata dalla riforma tributaria. Nelle tabelle successive C) ed E) ne si tiene invece conto.

(2) Si ipotizzano aliquote IRPEF 2004 nella stessa misura di quelle determinate per il 2003 in mancanza, per il momento, di diversa indicazione

(3) $33+67 \times 23\% \times 40/100 = 39,16$

(4) $33+67 \times 29\% \times 40/100 = 40,77$

(5) $33+67 \times 31\% \times 40/100 = 41,31$

(6) $33+67 \times 39\% \times 40/100 = 43,45$

(7) $33+67 \times 45\% \times 40/100 = 45,06$

(8) $33+67 \times 23\% \times 40/100 = 39,16$

(9) $33+67 \times 33\% \times 40/100 = 41,84$

(10) Esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria, oggi possibile (con la riforma non più) e sempre conveniente.

(11) $33+ 12,50 = 45,50$

C) Distribuzione vecchie riserve, ante e post riforma, a persona fisica, partecipazioni qualificate

SCAGLIONI (euro)	OGGI				FUTURO						
	ANTE D.L. 269/2003		POST D.L. 269/2003 ¹⁰		FUTURO 2004 (IRPEF corrente) ²		FUTURO 2005				
	Ali- quote ²⁰⁰³	Imposte nette 2003 con utilizzo credito di imposta	Dividendo netto	Imposte nette 2003 con utilizzo credito di imposta	Dividendo netto	Distribuzione 2004 imponibile 40% Imposte	Dividendo netto	Distribuzione 2005 imponibile 40% imposte	Dividendo netto	Differenza assoluta su 100 di dividendo	
fino a 15.000	23%	-20,31 ¹	120,31	0	#	100,00 ¹²	B	C	C su A	D	D su A
da 15.000 a 29.000	29%	-10,94	110,94	*	#	*	*	90,8	-29,51	90,8	-29,51
da 29.000 a 32.600	31%	-7,81	107,81	*	*	*	*	88,4	-22,54	90,8	-20,14
da 32.600 a 70.000	39%	4,69	95,31	*	*	*	*	87,6	-20,21	90,8	-17,01
da 70.000 a 100.000	45%	14,06	85,94	*	*	*	*	84,4	-10,91	90,8	-4,51
oltre 100.000	45%	14,06	85,94	*	*	*	*	82	-3,94	90,8	4,86
								82	-3,94	86,8	0,86

(1) $100 + 56,25 = 156,25 \times 23\% = 35,94 - 56,25 = -20,31$ Si considera canestro A capiente.

(2) Si ipotizzano aliquote IRPEF 2004 nella stessa misura di quelle del 2003, in assenza, al momento, di diversa previsione

(3) $100 \times 40\% = 40 \times 23\% = 9,20$

(4) $100 \times 40\% = 40 \times 29\% = 11,60$

(5) $100 \times 40\% = 40 \times 31\% = 12,40$

(6) $100 \times 40\% = 40 \times 39\% = 15,60$

(7) $100 \times 40\% = 40 \times 45\% = 18$

(8) $100 \times 40\% = 40 \times 23\% = 9,20$

(9) $100 \times 40\% = 40 \times 33\% = 13,20$

(10) **N.B.** Trattasi di canestro B, limitato, e pertanto si considera utilizzabile solo nei limiti dell'imposta gravante sui dividendi

(11) $100 + 51,51 = 151,51 \times 23\% = 34,85 - 34,85 = 0$

(12) Si dovrà tener conto dell'aliquota media applicabile sul dividendo. Esempificazione: ove il reddito fosse esattamente di 15.000 euro ante dividendo, e il dividendo di 1.000, questi i conteggi: $15.000 + 1.000 + 515 = 16.515$; importo complessivo $3.889 (15.000 \times 23\% + 1.515 \times 29\% = 3.450 + 1.515 \times 29\% = 439)$. L'imposta complessiva di 3.889 su un imponibile di 16.515 dà una aliquota media del 23,55%.

Sul dividendo di 1.000 le correlate imposte sono quindi di 235, per cui dal totale di 3.889 si potrà detrarre solo l'importo di 235, come canestro B. Il totale delle imposte da pagare, nella fattispecie, è quindi di 3.654.

Dalla tabella A) (partecipazioni qualificate) risulta che l'imposizione complessiva società-soci, ipotizzando una distribuzione integrale dell'utile prodotto da società di capitali nei confronti di soci persone fisiche, è superiore, con la riforma, fino a 70.000 euro di scaglione di reddito.

Per redditi complessivamente superiori, la riforma a regime è invece più conveniente, ancorché non per molto. Per il 2004 l'imposizione complessiva è sempre superiore, ancorché di poco per redditi alti.

Dalla tabella B), relativa a partecipazioni non qualificate, nell'ipotesi di opzione per la tassazione ordinaria risulta, tenuto conto dei più volte citati presupposti, che la riforma è sempre e comunque peggiorativa.

Dalla tabella C), relativa all'ipotesi di distribuzione di riserve già in essere nella società, limitata quindi l'analisi al solo socio, risulta che per redditi bassi era molto più conveniente ripartire le riserve stesse ante riforma. Con il D.L. 269 la convenienza rimane solo per redditi soggetti al 39%. Per redditi alti, sopra i 70.000 euro, è il contrario. Per il 2004 il regime è sempre peggiorativo.

Dalla tabella D), relativa a partecipazioni non qualificate, risulta la perfetta coincidenza.

Infine, dalla tabella E), relativa a partecipazioni non qualificate con opzione, ante riforma tributaria, per il regime ordinario, analizzando solo l'effetto sul socio persona fisica, la riforma è peggiorativa per soggetti fino a 70.000 euro di utile, migliorativa per soggetti con reddito superiore.

Le esenzioni – effetto sui soci

Il regime dei canestri consentiva la traslazione dei benefici, in certi casi, dalla società ai soci. Ciò con l'utilizzo del canestro (virtuale) B.

Si trattava di un sistema un po' complesso, forse superato dalla dinamica delle economie dei vari Stati, ma che funzionava.

Il criterio sottostante era il seguente: una agevolazione, ove fosse stata limitata alla sola IRPEG, di fatto sarebbe stata vanificata, in sede di distribuzione ai soci. Con il meccanismo del canestro B si consentiva invece di traslare il beneficio.

Con la riforma tale possibilità svanisce del tutto. E quindi, nel caso di persona fisica titolare di azioni o quote, le eventuali agevolazioni o riduzioni di aliquote godute dalla società non producono beneficio alcuno al socio (se non nel maggior utile conseguito), ove tale reddito fosse distribuito. Anche in questo caso l'aggravio tributario complessivo è di tutta evidenza. In definitiva, le agevolazioni o esenzioni vengono di fatto denegate per il 40%, dovendo il socio persona fisica pagare come su un utile normale.

Può risultare interessante segnalare come la Riforma approvata negli USA in Primavera 2003 dal Congresso preveda che l'imposizione sui dividendi sia al massimo del 15% (ex 38,6%), ancorché la diminuzione sia limitata, nel tempo.

Sintesi sui dividendi

Un aggravio complessivo, anche sensibile, per redditi personali bassi e un vantaggio, non molto rilevante, per redditi elevati, queste le previsioni della riforma sull'imposizione globale società-socio. Convenienza a distribuire le riserve ante riforma solo per redditi bassi.

Ciò sempreché non venga nel frattempo introdotta una normativa transitoria, per la "trasformazione" dei canestri (ma pare proprio che non ci sia intenzione alcuna, in tal senso) e tenuto altresì conto delle clausole di salvaguardia (nessuno dovrà pagare più imposte, con il nuovo sistema, rispetto al vecchio). Proprio la clausola di salvaguardia dovrà trovare una sua adeguata previsione, ma al momento non è ancora noto l'orientamento dell'amministrazione finanziaria. La clausola di salvaguardia, lo ricordiamo, prevede che nessuno pagherà di più, con la riforma tributaria. Si pagherà o lo stesso o meno di prima. Come combinare questa clausola con la necessità di gettito non è assolutamente dato di sapere, a tutt'oggi. L'argomento merita comunque un adeguato approfondimento e sarà oggetto di un successivo articolo.

L'applicazione pratica della riforma comporta, quindi, per quanto concerne i dividendi (ipotizzando un utilizzo di crediti di imposta pieni), la seguente situazione:

DIVIDENDI *POST* RIFORMA

Partecipazioni	Trattamento
Partecipazioni qualificate	Peggioro (migliore per redditi alti)
Partecipazioni non qualificate	Uguale o peggioro

Capital gains

Esaminiamo ora anche le novità relative ai capital gains.

Le plusvalenze su cessioni di partecipazioni sono oggi così tassate:

ANTE RIFORMA

Partecipazioni	Trattamento delle plusvalenze	Deducibilità delle minusvalenze
Partecipazioni qualificate	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 27%	<i>Minus</i> deducibili solo da <i>plus</i> su partecipazioni qualificate
Partecipazioni non qualificate	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50%	<i>Minus</i> deducibili solo da <i>plus</i> su partecipazioni non qualificate e anche su altri titoli non partecipativi

Impossibilità, quindi, di trasferimento delle minusvalenze tra *capital gains* su partecipazioni non qualificate e capital gains su partecipazioni qualificate.

Le minusvalenze sono riportabili a nuovo, ma non oltre il 4° anno.

Con la riforma queste le previsioni:

Partecipazioni	Trattamento delle plusvalenze	Deducibilità delle minusvalenze
Partecipazioni qualificate	Il 40% delle plusvalenze concorre al reddito normale (4)	<i>Minus</i> deducibili preventivamente da <i>plus</i> su partecipazioni qualificate solo nell'esercizio
Partecipazioni non qualificate	Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 12,50%	<i>Minus</i> - incertezza

La legge delega nulla ha detto in modo specifico relativamente alle minusvalenze su titoli.

(4) Su redditi elevati, $33\% \times 40\% = 13,2$ in luogo del 27% attuale; al 2004, con aliquote IRPEF max 45%, $45\% \times 40\% = 18\%$, sempre in luogo del 27% attuale.

Su redditi più bassi, $23\% \times 40\% = 9,2$ in luogo del 27% attuale.

Oggi le minusvalenze sono detratte dall'ammontare delle plusvalenze. Nessun altro utilizzo è ammesso. L'utilizzo è comunque strettamente diviso tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate; non è possibile travasare le minus da una categoria all'altra.

Mancando nella norma un riferimento specifico, si ritiene che anche in futuro la compensazione si potrà fare, nell'ambito delle due categorie di possesso (partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate), senza possibilità di travaso dall'una all'altra.

Sul tema è intervenuto lo schema di decreto legislativo.

Per le partecipazioni qualificate potranno essere preventivamente detratte tutte le minusvalenze, e il residuo sarà poi tassato nella misura ora stabilita del 40%. Sospesa invece la possibilità di riporto per i 4 anni successivi. C'è peraltro la previsione della normativa transitoria secondo la quale l'eventuale residua eccedenza non ancora utilizzata a fine 2003 potrà essere utilizzata in futuro, nel limite del 40%. Non è previsto, al momento, alcun limite temporale.

Per le partecipazioni non qualificate abbiamo riportato "incertezza".

L'incertezza relativa alla minus su partecipazioni non qualificate deriva dal fatto che nello schema di decreto legislativo il nuovo articolo 67 (plusvalenze), articolo che sostituisce l'art. 82 del TUIR, ha cambiato del tutto il comma 4, ove appunto si prevedeva la compensazione delle minus e il riporto nei successivi 4 anni.

Taluno⁵ ha inteso la nuova norma come invarianza della vecchia procedura, e quindi compensabilità entro il 4° anno successivo per le partecipazioni non qualificate.

Conclusione

La situazione relativamente ai capital gains diventa la seguente:

CAPITAL GAINS Regime post riforma

Partecipazioni	Trattamento
Partecipazioni qualificate	Sempre migliore
Partecipazioni non qualificate	Uguale

Aspetto negativo: impossibilità di riportare le minusvalenze, e ciò costituisce indubbiamente un aspetto molto importante. E' peraltro possibile che, in sede di revisione del testo, venga riportato il periodo dei 4 anni successivi.

Nel caso del capital gains, la relazione tecnica che ha seguito il progetto di legge delega ha stimato che, con una imposizione al 50%, la perdita di gettito per l'erario sarebbe stata di 37 milioni di euro, relativamente alle partecipazioni qualificate⁶. Non è stato effettuato il conteggio per il 40%. Stranamente ora il Governo ha deciso di tassare i capital gains proprio al 40%, al di sotto della previsione più bassa a suo tempo fatta (si ipotizzava dal 50% in su). Aumentando la percentuale, aumenta anche la perdita di gettito.

In estrema sintesi, per le persone fisiche dividendi trattati peggio e capital gains trattati meglio.

È una scelta, da valutare così com'è.

Resta la perplessità dall'entrata in vigore per moduli, prima la riforma del capital gain, e solo dopo la riforma dell'IRE.

È ben vero che la legge delega prevede uno o più decreti legislativi (art. 1), ma ciò si deve intendere per questioni diverse. Cambiare le norme per determinare la base imponibile, e tassarla con la vecchia norma (IRPEF), è cosa fuori delega, a nostro avviso.

Infine ricordiamo anche per i capital gains l'esistenza della clausola di salvaguardia: nessuno pagherà di più, con la riforma tributaria. L'argomento sarà trattato in un prossimo articolo.

(6) Relazione tecnica punto 3.4 pubblicata ne "La riforma del sistema fiscale", Synergia Consulting Group, Il Sole 24 ore, 2002